

IL SINDACO

Disposizione n. ~~33~~³⁴ del 23 Marzo 2020

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, ad oggetto «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale elevata in data 11 marzo a classificazione di pandemia su scala mondiale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Dato atto che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. Del 23/02/2020 il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n.630/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in data 21 marzo 2020;

Dato atto altresì che al punto 6 del dispositivo del predetto decreto si dispone «*La sospensione, d'intesa con ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI, dell'attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d'intesa con il Prefetto*»

Ritenuti essenziali ed indifferibili, all'interno dell'organizzazione amministrativa dell'Ente i seguenti servizi ed attività accessorie agli stessi :

- Polizia Locale
- Anagrafe (1 addetto) e Stato Civile
- Economato (1 addetto)
- Protezione Civile
- Ced (1 addetto nei giorni Lunedì – Giovedì)
- Messi Comunali (1 Addetto)
- Servizi cimiteriali (solo per le sepolture)
- Farmacie
- Protocollo (1 addetto)
- Centro stampa, **esclusivamente** per le attività legate all'emergenza epidemiologica
- Servizio manutenzione, (1 addetto), per le attività di manutenzione urgente.

DISPONE

La sospensione dell'attività amministrativa dell'Ente e la chiusura degli uffici e servizi, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili, fino al 3 Aprile 2020.

Sono ritenuti essenziali ed indifferibili, all'interno dell'organizzazione amministrativa dell'Ente i seguenti servizi ed attività accessorie:

- Polizia Locale
- Anagrafe (1 addetto) e Stato Civile
- Economato (1 addetto)
- Protezione Civile
- Ced (1 addetto nei giorni Lunedì – Giovedì)
- Messi Comunali (1 addetto)
- Servizi Cimiteriali (solo per le sepolture)
- Farmacie
- Protocollo (1 addetto)
- Centro stampa, **esclusivamente** per le attività legate all'emergenza epidemiologica
- Servizio manutenzione, (1 addetto), per le attività di manutenzione urgente.

I dirigenti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, rispettano il contenuto del presente provvedimento, anche attraverso il ricorso allo smart working, fatto salvo l'utilizzo delle ferie pregresse e delle ore a recupero.

RACCOMANDA

Il rispetto dei **Protocolli di regolamentazione**, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 11/03/2020 e all'accordo 14 marzo 2020 "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".


DEMANDA

Al personale dirigente l'individuazione degli addetti per i servizi così come in precedenza indicati .

Nichelino li 23 marzo 2020

IL DIRIGENTE RISORSE UMANE

Dott. Luigi GRASSO



IL SINDACO
Dott. G. TOLARDO

